



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CASOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2011**

Disposizioni sanzionatorie in materia di affissioni abusive di manifesti politici, di stampati e di striscioni

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di sanzionare, allo scopo di eliminarlo, il fenomeno dell'affissione abusiva dei manifesti politici e mezzi similari.

In base alla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, un manifesto elettorale deve essere affisso esclusivamente entro gli spazi pubblicitari che ogni comune è tenuto ad allestire con l'obiettivo di disciplinare la propaganda politica. Nella realtà, spesso i manifesti finiscono per ricoprire muri, centraline elettriche, pensiline degli autobus fino, addirittura ad arrivare a deturpare il paesaggio.

La reiterata inosservanza delle disposizioni che regolano l'affissione dei manifesti ha portato all'approvazione, dal 1996 ad oggi, di numerose norme volte a condonare le esorbitanti sanzioni pecuniarie corrisposte ai partiti politici e alle liste elettorali, nonché alle ditte appaltatrici che si sono fatte carico delle affissioni. La prima sanatoria ci fu nel 1996 con un Governo di centro-sinistra. L'ultima si è avuta con l'introduzione dell'articolo 42-*bis* al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha previsto una sanatoria generalizzata per tutte «le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari».

Il presente disegno di legge interviene sulla materia fissando una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000, per scongiurare il reiterarsi del fenomeno dell'affissione abusiva di manifesti. Viene, altresì, stabilito l'obbligo di rimozione dei manifesti nel termine di quattordici giorni con oneri a carico dei responsabili della violazione, e non più a carico delle amministrazioni. La sanzione prevista è ridotta dell'80 per cento nel caso di rimozione, entro sette giorni, del materiale affisso abusivamente.

È infine previsto che la pena sia aumentata fino al quintuplo, qualora l'affissione abusiva si riveli dannosa per la salute e la sicurezza pubblica ed arrechi danno all'ambiente ovvero al patrimonio storico-artistico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La violazione delle norme in materia di affissioni di manifesti politici, di stampati, di striscioni o altri ad essi riconducibili, di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e con l'obbligo di rimozione degli stessi, nel termine di quattordici giorni.

2. La pena di cui al comma 1 è ridotta dell'80 per cento, qualora il responsabile della violazione ottemperi all'obbligo di rimozione in un termine inferiore ai sette giorni.

3. La pena di cui al comma 1 è aumentata fino al quintuplo se la violazione di cui al medesimo comma è commessa con nocumento alla salute e alla sicurezza pubblica, all'ambiente naturale ed al patrimonio storico-artistico.

